

Il Garante

Parere. n. 7 del 22 giugno 2015

Oggetto: pubblicazione di monografia collettanea – crediti non riconosciuti per immagini pubblicate – articolo a firma altrui pubblicato con arbitraria eliminazione dei crediti originali da parte del Responsabile della pubblicazione – violazione del diritto morale di autore – pubblicazione a firma esclusivo del Responsabile di un testo già contenuto in Relazione di una assegnista con alterazione dei crediti per immagini – violazione del diritto morale di autore – comportamenti complessivamente configuranti molteplici violazioni del principio di correttezza.

L'istanza.

Con apposita istanza veniva chiesto al Garante di pronunziare il proprio parere a proposito di alcuni fatti addebitati al Prof. XX e ritenuti non corretti.

In sostanza, a proposito di una monografia scientifica pubblicata dal Prof. XX su una rivista archeologica tedesca, si lamentava tutta una serie di violazioni del diritto morale di autore (nei confronti della Prof.ssa YY e della Dr.ssa ZZ) consistenti nella mancanza delle indicazioni appropriate sia con riguardo a numerose immagini contenute nel lavoro sia all'effettivo autore (Dr.ssa ZZ) di un articolo pubblicato a propria firma dal Prof. XX.

Il Garante invitava il Prof. XX a fornire sugli analitici rilievi mossi verso di lui i chiarimenti ritenuti opportuni e il Prof. XX inviava una ampia memoria, con allegati, in cui prendeva posizione contestando che fosse ravvisabile alcuna scorrettezza da parte sua con riferimento ai fatti contestati

Letti gli scritti e i documenti copiosamente prodotti dalle parti, il Garante pronunzia il seguente parere.

La legittimazione attiva e competenza del Garante

È opportuno chiarire che il Garante ha titolo per pronunziarsi su tutti i rilievi sollevati nella istanza, compresi quelli ivi contenuti riguardanti la Dr.ssa ZZ, la quale, dopo lavorato in Ateneo per un assegno di ricerca nel periodo 1/01-31/12/2011, non fa più parte della comunità universitaria.



A proposito della figura del Garante, lo Statuto di Ateneo del 2012 all'art. 23 così dispone:

Articolo 23. Garante

1. È istituito nell'Università di Firenze il Garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente all'Università può sottoporgli questioni relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Al Garante possono essere altresì sottoposte asserite violazioni delle norme statutarie e delle prescrizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Da una corretta esegesi di tale norma l'ambito istituzionale di intervento del Garante risulta quindi delineato come segue:

- a) dal punto di vista soggettivo, l'intervento del Garante può essere richiesto da ciascun soggetto appartenente all'Università;
- b) dal punto di vista oggettivo del campo di intervento al Garante possono essere sottoposte:
- 1) questioni relative ad asserite lesioni delle libertà e dei diritti di cui all'art. 2 dello Statuto;
 - 2) violazioni delle norme statutarie;
- 3) violazioni delle prescrizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
- 4) questioni relative ad asserite lesioni ... della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università.

È agevole osservare che per l'intervento del Garante non è sempre necessario che chi presenta una istanza lamenti una lesione a proprio personale danno. Quella del Garante, infatti, non è una figura istituita soltanto a difesa dei diritti di singoli membri della comunità universitaria. Si tratta invece di una funzione che è costituita a tutela dell'Ateneo inteso nel suo complesso e nell'interesse che tutto quanto in esso si svolge sia sempre di ineccepibile correttezza. Per questa ragione, dopo aver menzionato espressamente una serie di ipotesi riferite a possibili violazioni di norme positivamente poste, è stata posta la clausola generale "di chiusura" che consente a ciascun soggetto appartenente all'Università di investire il Garante per ogni fattispecie in cui reputi compromesso il rispetto dei principi della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università. Con il che si prescinde dalla circostanza che chi presenta l'istanza ne abbia sempre personalmente e direttamente subito una lesione, mentre appare meritevole di tutela non soltanto la posizione del singolo ma anche il rispetto della oggettiva



correttezza di funzionamento dell'Ateneo, aspetto che interessa direttamente il buon funzionamento e la buona immagine dell'istituzione e di riflesso i singoli che ne fanno parte. Si tratta, del resto, di una impostazione dell'Ateneo che si pone nel solco dell'attenzione a quel "principio di buona amministrazione pubblica" che ispira varie disposizioni legislative ed è sancito anche nella Carta di Nizza.

Pertanto poiché nel contesto dei fatti sottoposti al Garante con la istanza si prospettano lesioni al principio di correttezza con riferimento ad attività svolte in una vicenda riguardante l'ambito universitario che ha interessato complessivamente insieme al Prof. XX sia la Prof.ssa YY che la Dr.ssa ZZ, il presente parere prende in esame entrambi gli aspetti.

Le questioni proposte.

Nel mese di settembre 2006, la Comunità Francescana di *omissis* ha chiesto al *omissis* (Centro Interdipartimentale di Ateneo per *omissis*) dell'Università di Firenze di condurre uno studio concernente l'analisi di vulnerabilità sismica della Basilica di *omissis*. I lavori scientifici di cui ci si deve occupare in questo parere nascono nell'ambito e nella scia di tale ricerca - la cui estensione è stata tale da poter occupare tre volumi - che ha riguardato numerosi aspetti del tema: caratterizzazione geotecnica e geofisica, rilievi metrici tridimensionali, fotografie ed elaborazioni di immagini, valutazione strutturale della vulnerabilità sismica, aspetti storici riguardanti i luoghi, ecc.

Nella fattispecie, il parere del Garante è stato richiesto con specifico riferimento alla pubblicazione realizzata, a parte e del tutto autonomamente, dal Prof. XX quale responsabile di una monografia scientifica composta da vari saggi e intitolata complessivamente: "la collina del *omissis* prima della costruzione delle fabbriche cristiane" (autori: XX, S. ZZ e WW). La pubblicazione è avvenuta sulla rivista tedesca *omissis* 2013, pagg. 43-77, stampata dal Deutsches *omissis* Institut nell'anno 2014.

Il giudizio del Garante, dunque, si mantiene strettamente circoscritto a quanto riguarda le vicende riconducibili a detta pubblicazione, escludendo ogni ricostruzione o valutazione sulle intricate e controverse ricostruzioni date dalle parti su altre vicende e ad altre pubblicazioni pure in qualche modo connesse alle ricerche in Terra *omissis*.

I soggetti interessati da questo parere sono tre: due, Prof. XX e Prof.ssa YY, sono docenti membri del *omissis* di Firenze che hanno partecipato al



lavoro commissionato dalla Comunità Francescana di *omissis* la terza persona è la Dr.ssa ZZ la quale ha fruito, presso il Dipartimento di diretto dal Prof. X *omissis* X, di un assegno di ricerca annuale per studiare lo stato dei luoghi nelle sue trasformazioni storiche.

La materia essenzialmente dedotta in contraddittorio riguarda asserite scorrettezze da parte del Prof. XX in tema di diritto morale di autore con riferimento complessivamente alle immagini pubblicate nella monografia collettanea a corredo dei testi firmati (ZZ, pagg. 46-57) e XX, pagg. 57-64 e pagg. 66-74) e inoltre anche al testo scritto per il primo dei due articoli a firma XX (quello alle pagg. 57-64).

È opportuno precisare una circostanza a proposito dell'origine delle immagini e del testo firmato ZZ della Dr.ssa ZZ (pagg. 46-57). Era avvenuto che, nel quadro della ricerca *omissis* sui luoghi del *omissis* il Prof. XX aveva fatto attivare - presso il suo Dipartimento, con fondi dell'Ateneo e procedura selettiva - un assegno di ricerca (02/2011-01/2012) in esecuzione del quale la Dr.ssa ZZ nel 2012 aveva prodotto la sua Relazione finale intitolata: "Studi e indagini *omissis*". Testo e immagini stampati nella rivista tedesca a firma ZZ riproducono appunto (v. *infra*) la prima parte di tale suo precedente elaborato ma con la eliminazione della corretta citazione delle fonti delle immagini.

Immagini, crediti e diritto morale di autore.

L'estratto a stampa della intera monografia contiene vari testi e 45 immagini (rilievi, foto, rilievi 3D, ecc.) ed è stato prodotto al Garante. La grande maggioranza di tali immagini è stata oggetto di contestazione in ordine alla mancanza o erroneità di citazioni di autori o fonti e il Garante ha acquisito dalle parti le loro analitiche osservazioni in relazione alle carenze segnalate, riguardanti di volta in volta: YY, YY-KK, ZZ, WW, *omissis*.

Dopo aver valutato tutti gli elementi a disposizione si osserva con una sintesi complessiva quanto segue.

Si deve constatare che di fatto nella grande maggioranza dei casi risulta omesso, nei tre contributi citt. presi in esame, il corretto riferimento agli autori e alla fonte delle immagini. Avviene così, per es., che una planimetria eseguita dalla Prof.ssa YY abbia costituito la base per lo studio e la elaborazione di molte altre immagini, ma della autrice non si faccia menzione.



Quanto alle immagini relative al testo firmato ZZ esse figuravano debitamente accreditate nella Relazione della Dr.ssa ZZ. In particolare, nella Relazione, quando è dovuto il credito delle immagini (anche di YY e KK) esso è effettuato almeno al *omissis* nel cui ambito esse erano state prodotte. L'assegnista ha comunque voluto citare YY e KK nei suoi ringraziamenti iniziali. Ogni debita citazione di questo tipo è scomparsa nel contributo pubblicato nella rivista tedesca a cura del Prof. XX, come si specifica sotto.

Da valutare non corrette sono molteplici indicazioni contenute alla fine della monografia nel riassuntivo Indice delle illustrazioni a pag. 75 che di seguito si riporta integralmente:

figg. 4, 7-11, 20, 25-29, 31, 38-41: XX-ZZ. Figg. 6, 6, 12-19, 21-24, 30, 32-34, 42-46: R. XX.

Sono crediti in grande maggioranza non corretti: o perché il Prof. XX se ne è dichiarato interamente autore, o primo coautore, non citando le fonti sulle cui basi aveva fatto delle elaborazioni; oppure perché si è attribuito le nn. 17,18 e 19 di *omissis* e le 14,15 e 16 della *Geological omissis*; oppure perché si è attribuito tutte le foto (anche quelle di YY e YY-KK) solo perché eseguite durante le sue missioni a *omissis*.

Tenuto conto che la monografia si fondava sul materiale raccolto nella missione di ricerca in *omissis*, il Garante ritiene che le immagini avrebbero potuto essere riportate correttamente, per fare un solo es., con una indicazione quale: "elaborazione su rilievo YY - *omissis*" oppure, almeno: "elaborazione da rilievo omissis". Quello che invece sembra certamente non corretto è l'aver presentato, contrariamente alla realtà, come di propria produzione immagini altrui o elaborate su lavori altrui non citandone appropriatamente gli autori o comunque almeno la fonte *omissis* nell'ambito della cui ricerca erano state prodotte.

Con un giudizio di sintesi, dunque, si deve affermare che le constatate carenze e distorsioni dei riferimenti ad autori e fonti delle immagini esaminate configurano una violazione del diritto morale di autore e quindi un comportamento non corretto da parte del responsabile della pubblicazione. Né a una diversa valutazione di fronte a questa oggettiva sussistenza dei fatti possono condurre le osservazioni presentate dal Prof. XX di cui si dà brevemente conto.

a) Sembra opportuno precisare che il Prof. XX deve essere considerato responsabile per le scorrettezze rilevate anche nel contributo firmato (ZZ, pagg. 46-57) e non soltanto per quelle contenute nei contributi a sua firma XX. E questo, in via generale, perché egli si era assunto il ruolo di unico



responsabile della pubblicazione, come tale anche formalmente riconosciuto quale referente diretto ed unico dall'editore tedesco per i rapporti con tutti gli autori e per tutti gli aspetti della pubblicazione (v. mail prodotte). E, del resto, nelle prime righe della presentazione della monografia il Prof. XX dichiara che essa è stata da lui "coordinata e curata nella sua stesura definitiva".

La precisazione era opportuna perché, con specifico riferimento all'articolo firmato ZZ si è appurato che l'articolo che egli ha fatto pubblicare non corrisponde a quanto da lui mandato in visione alla Dr.ssa ZZ bensì, a di lei insaputa, è diventato un articolo dal testo diverso per qualche modifica, ma soprattutto con radicale alterazione dei corretti crediti di cui all'originale. Ciò si è scoperto soltanto ex post grazie alla ricostruzione e alle spiegazioni fornite dall'editore tedesco allorché la Dr.ssa ZZ, con mail 8.05.14, ha protestato con l'editore stesso perché l'articolo pubblicato non corrispondeva a quello da lei ricevuto (e approvato come definitivo), inviatole come bozza finale dal Prof. XX responsabile della pubblicazione. Ma l'editore le ha subito documentato: 1) che il 5.02.13 aveva inviato omissis al Prof. XX le bozze chiedendogli di restituirle includendo le correzioni dei coautori dei quali raccogliere il consenso, i forms da compilare per l'autorizzazione alla stampa della versione definitiva (mai pervenuto alla ZZ) e di risolvere il problema per estratti e copie; 2) che pochi giorni dopo il Prof. XX aveva rimandato all'editore testo e immagini nella versione definitiva per la monografia (senza aver comunicato con i coautori); 3) che quindi l'editore ha avuto motivo di ritenere che l'imprimatur dato dal responsabile scientifico comprendesse anche il consenso degli autori. Comunque è ovvio che eventuali inesattezze procedurali dell'editore non elidono affatto le eventuali scorrettezze, verso i coautori e l'editore stesso, separatamente ravvisabili nel comportamento del Prof. XX in veste di coordinatore responsabile.

c) Né sono pertinenti e influenti certe altre affermazioni, del Prof. XX riguardanti la Prof.ssa YY, quali: "Non ci sono, nell'articolo citato, disegni attribuibili esclusivamente alla prof. YY e all'arch. KK (i rilievi eseguiti durante l'analisi fatta dal *omissis* non sono, e non dovrebbero esserlo neanche in futuro, di *sua esclusiva proprietà*" – e al riguardo il Prof. XX ha pure prodotto l'attestazione SIAE a lui indirizzata dell'avvenuto deposito n. 2011002404 dell'opera "Analisi *omissis*".

Le osservazioni *supra* del Prof. XX sono inconferenti perché la Prof.ssa YY: 1) non ha inteso sollevare una questione di *proprietà* esclusiva bensì



sottoporre una lesione diritto *morale* di autore; 2) non ha affermato che nell'articolo citato ci siano "disegni attribuibili esclusivamente alla prof. YY" bensì che ci sono disegni che si basano su disegni suoi senza che ciò venga indicato; 3) non ha mai affermato che i rilievi di tutto il complesso del *omissis* siano stati eseguiti solo da G. YY e V. KK; 4) infine, non ha mai nemmeno ipotizzato che "poiché il Centro è stato sciolto deve ritenersi tutto di proprietà della prof. YY".

- b) Quanto ai crediti per le immagini per riprendere l'esempio fatto sopra a proposito della planimetria della Prof.ssa YY a base della fig. 4 e di altre analoghe -, il Prof. XX si giustifica affermando che detta planimetria è stata utilizzata "in forma sintetica, a scopo d'insegnamento, senza valenza metrica, mute, a una scala non riproducibile e, come tutto l'articolo, ai soli fini della ricerca scientifica, senza alcuna utilizzazione economica dell'opera". Ma sembra ovvio che, qualunque sia l'uso che se ne fa, ciò non può certo valere ad eliminare il diritto morale dell'autore a vedersi attribuita la creazione di quella propria opera che ha costituito la base per le (molteplici) rielaborazioni altrui.
- d) Analoga giustificazione è data dal responsabile della ricerca con riferimento agli "schemi grafici utilizzati, desunti dai dati d'archivio del omissis (2007-2009), i quali non sono altro che delle rielaborazioni in forma sintetica, a scopo d'insegnamento, senza valenza metrica, mute, a una scala non riproducibile e, come tutto l'articolo, ai soli fini della ricerca scientifica, senza alcuna utilizzazione economica dell'opera". E analoga è la critica che si deve fare a questa utilizzazione di materiali in cui si è omesso di indicarne gli autori o almeno la fonte omissis.

L'articolo del Prof. XX (pagg. 57-64) e la Relazione finale dell'assegnista Dr.ssa ZZ.

Una specifica doglianza riguarda il fatto che il Prof. XX abbia pubblicato a suo nome un articolo che nella sostanza riproduce un elaborato della Dr.ssa ZZ.

Dopo aver operato la analitica comparazione fra i due testi - il primo articolo siglato XX (alle pagg. 57-64) a fronte di quanto scritto nella seconda parte della Relazione finale relativa all'assegno di ricerca cit., prodotta dalla Dr.ssa ZZ -, il Garante dà atto che effettivamente risulta *ictu oculi* la sostanziale quasi completa coincidenza di testi e immagini fra i due elaborati.



Quanto alla non correttezza consistente nella alterazione dei crediti per le immagini si rimanda a quanto già detto *supra*.

Quanto alla doglianza riferita alla appropriazione del testo, si osserva ciò che segue. Il contenuto concettuale dell'articolo siglato XX coincide pressoché totalmente con quello che espone l'esito della ricerca dell'assegnista contenuto nella sua Relazione finale. A infirmare tale giudizio non valgono certo circostanze marginali quali la presenza di mere varianti lessicali disseminate *passim* nel testo, che nulla aggiungono al contenuto concettuale, oppure qualche spostamento fra capoversi o l'averne sintetizzato alcuni riducendoli a due soli.

Tuttavia, di fronte alla oggettività di tali fatti, il Prof. XX sostiene di avere il pieno diritto a presentare l'articolo con la sua sola firma. Egli in sintesi sottolinea che: a) l'assegno di ricerca era stato finanziato con fondi del suo dipartimento il materiale prodotto con la ricerca deve considerarsi di proprietà del suo dipartimento *omissis* e sua stessa; b) il contratto della Dr.ssa ZZ "era finalizzato a supportare la pubblicazione di una mia [di lui] ricerca"; c) la assegnista aveva studiato con lui, su richiesta di lui, per le di lui finalità di ricerca e sotto la di lui direzione e lui aveva anche collaborato nella scrittura della Relazione finale. Da tali circostanze il Prof. XX trae la sua conclusione: "Avrei comunque potuto pubblicare un articolo senza la dott. ZZ, riconoscendole il diritto morale per il lavoro svolto (o anche lasciare il mio nome come primo responsabile del lavoro collettaneo complessivo, nel qual caso sarei stato citato sempre io come primo intestatario del contributo)".

Le argomentazioni del Prof. XX non valgono a giustificare il suo operato.

In via di principio, non si vede come possa legittimarsi la pretesa ad una appropriazione, quasi dal tono "personale" e privato, dei risultati di un lavoro condotto con i fondi pubblici dell'Ateneo e dal Docente strumentalmente programmato al fine di supportare una propria ricerca.

Quanto alla conclusione del Prof. XX ("Avrei comunque potuto pubblicare un articolo senza la dott. ZZ..."), pure se non condivisibile, basta osservare che in realtà egli vi ipotizza alcune scelte autorali che avrebbe potuto adottare sottoscrivendo in proprio, ma pur sempre prevedendo di citare anche la Dr.ssa ZZ almeno come collaboratrice. Invece il fatto è che egli nemmeno ha agito in tal modo dato che in sostanza si è limitato semplicemente a utilizzare un di lei testo pubblicandolo con la sola firma propria.



Tale condotta è chiaramente lesiva del diritto morale di autore che, a prescindere da altri aspetti giuridici, deve essere sempre riconosciuto alla Dr.ssa ZZ in relazione ad entrambi gli articoli di cui si tratta. Il Prof. XX avrebbe potuto eventualmente aggiungere il suo nome come coautore (come a volte si usa), ma ciò solo con il previo consenso dell'assegnista. Quello che certo non poteva fare, e che ha fatto, era di pubblicare a suo nome escludendola a di lei insaputa. E, come si è detto, la Dr.ssa ZZ non poteva certo supporre quanto sarebbe accaduto perché quando il Prof. XX ha inviato ai coautori gli articoli di cui era prevista la stampa non li aveva presentati siglati uno per uno, ma, sotto il titolo generale della monografia, aveva solo anteposto genericamente l'elenco dei nomi di tutti gli autori insieme, senza altre ulteriori indicazioni, come rappresentando che tutti quanti fossero collettivamente e indistintamente autori di tutta la monografia.

Il diritto morale di autore. Conclusioni.

Sembra opportuno richiamare alcuni consolidati principi in tema di diritto di autore per meglio inquadrare quanto fino a qui è stato esposto.

A) L'art. 20, comma 1, della L. 22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto d'autore) dispone:

"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".

I due aspetti in cui si estrinseca il diritto *morale* di autore (del che qui si discute) sono il diritto a vedersi attribuita la paternità dell'opera e il diritto a che l'opera non venga alterata senza il permesso dell'autore.

B) Secondo la giurisprudenza, il diritto d'autore non tutela l'idea in sé, bensì come tale idea viene espressa nella sua realizzazione pratica: il carattere creativo di un'opera, infatti, è protetto come forma espositiva della stessa. In altri termini, tale diritto non tutela le idee che possono essere alla base della tesi o oggetto di essa, non soggette alla disciplina del diritto d'autore né a quella in materia di brevetti, ma soltanto la forma che viene data a quell'idea.

Pertanto è acquisito il principio che semplici spunti, suggerimenti, o la comunicazione di un'idea non sono sufficienti a far ritenere che colui che ha dato gli spunti stessi sia coautore. Questa regola è un logico corollario di



quella prima enunciata, secondo la quale il diritto d'autore non protegge un'idea, né tantomeno spunti e suggerimenti, ma protegge solo la forma espositiva.

In base a tali principi la Corte di Appello di Perugia (sent. 22.02.1995 n. 25) ha affermato che le direttive di controllo, sorveglianza, ingerenza, talvolta anche pregnanti, esercitate da un professore sulle tesi di laurea, non impediscono che la tesi sia risultato precipuo dell'attività creativa del laureando tutelabile in base alla legge sul diritto di autore, per cui la riproduzione pressoché integrale di altrui tesi di laurea costituisce contraffazione di questa.

Tali consolidati principi sono perfettamente applicabili anche ai casi, come assegni o dottorati di ricerca, nei quali sia prevista una attività intellettuale che, pure assistita in qualche misura da più esperti personaggi, si concluda poi con un elaborato scritto in cui l'autore incorpora ed espone il risultato della ricerca da lui compiuta.

C) Riassumendo i fatti accertati, è risultato che il Prof. XX:

ha utilizzato numerose immagini attribuendole a se stesso e non indicandone la effettiva provenienza (autori, Riviste o Web) anche se utilizzate solo come base di ulteriori sue elaborazioni;

ha alterato arbitrariamente i crediti delle immagini, e marginalmente anche il testo, nell'articolo a firma (ZZ, pagg. 46-57);

si è appropriato dell'opera intellettuale della Dr.ssa ZZ contenuta nella di lei "Relazione finale dell'assegno di ricerca" (2012) pubblicandone una parte - con ininfluenti modifiche nel testo e con scorretti crediti quanto alle immagini - in calce alla quale apponeva esclusivamente la propria firma (XX, pagg. 57-64).

Applicando i principi desumibili da quanto esposto supra *sub* A) e B) alle fattispecie sopra analizzate il Garante conclude il presente pare affermando che il Prof. XX nella pubblicazione della monografia presso l'editore tedesco è incorso in molteplici comportamenti contrari al principio di correttezza.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 22 giugno 2015



Il Garante dei diritti Dott. Giampaolo Muntoni

Gampado Muntoni